

A.T.V.L.

Associazione Toscana Volontari della Libertà

F.I.V.L. Ente morale Presidente della Repubblica 1948

Lucca sabato 16 marzo 2024

Verbale assemblea

Oggetto: **approvazione modifiche statuto e 25 aprile 2024**

Sabato 16 marzo 2024 presso la sede del Centro Studi di Storia Contemporanea "Carlo Gabrielli" si è riunita l'assemblea dell'Associazione Toscana Volontari della Libertà in modalità mista (in presenza e collegati online tramite la piattaforma MEET) con il seguente ordine del giorno:

- 1 – Approvazione variazioni statuto;
- 2 – Programmazione per la celebrazione del 25 aprile
- 3 – Varie ed eventuali.

Alle ore 11 sono presenti: Simonetta Simonetti, Gemma Giannini, Andrea Giannasi, Martino De Vita.

Renzo Paternoster e Anna Raviglione si sono collegati tramite la piattaforma Zoom.

Deleghe: Patrizia Pieroni delega Gemma Giannini; Paolo Bicocchi e Renzo Marcinnò delegano Simonetta Simonetti; Stefano Lattari e Bruno Giannoni delegano Andrea Giannasi.

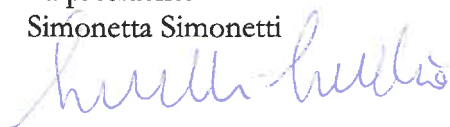
Punto 1. Dopo aver aperto i lavori la presidente legge lo statuto, rilasciato in copia ai presenti, che l'assemblea approva all'unanimità.

Punto 2. Si stabiliscono le linee guida per gli eventi del 25 aprile 2024.

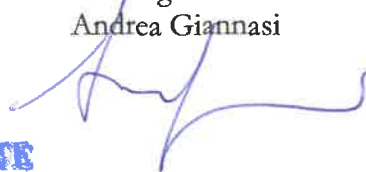
Punto 3. Non ci sono argomenti da trattare.

Alle ore 12,00 l'assemblea si chiude.

La presidente
Simonetta Simonetti



Il segretario
Andrea Giannasi



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Lucca
Ufficio Territoriale di Lucca

Registrazione fatta il 9/5/2024
Al n. 498 serie 3

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
Chiarotti Roberto






STATUTO

“Associazione Toscana Volontari della libertà – ODV”

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 Denominazione

È costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche ed integrazioni, una organizzazione di volontariato avente la seguente denominazione: **“Associazione Toscana Volontari della Libertà – ODV”** in sigla **“A.T.V.L. ODV”**, da ora in avanti denominata “associazione”, a carattere apartitico ed aderente alla Federazione Italiana Volontari della Libertà.

L’associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione italiana, del Codice del terzo settore, del Codice Civile e della legislazione vigente ed è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 - Sede legale e sedi secondarie

L’associazione ha sede legale in Lucca.

L’associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio direttivo.

La sede legale potrà essere trasferita all’interno del territorio comunale di Lucca con semplice delibera di assemblea dei soci e, pertanto, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

Art. 3 – Durata

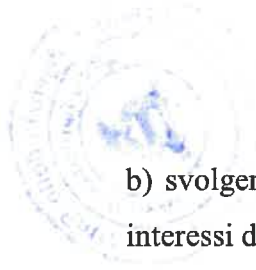
La durata dell’associazione è illimitata.

FINALITA’ ED OGGETTO ASSOCIATIVO

Art. 4 – Finalità

L’associazione è un ente non commerciale, non ha scopo di lucro e, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall’art. 118 della Costituzione, in conformità con il D. Lgs n.117/17, opera per le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

a) mantenere vivo e integro lo spirito della Resistenza, ricordandone i Caduti, valorizzandone il patrimonio morale e degli ideali di libertà e di civiltà, propugnati nella lotta di liberazione e nei campi di concentramento e di prigionia;



b) svolgere e potenziare tutte le attività a carattere assistenziale e culturale, utili alla tutela degli interessi dei Volontari della Libertà;

c) opporsi a qualunque tentativo di mutare con mezzi illegali la Costituzione democratica della Repubblica Italiana.

L'associazione persegue le dette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi delle attività di interesse generale indicate all'art. 6 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione non è una associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 5 Le attività dell'Associazione

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del presente statuto:

- 
- Attività di interesse generale;
 - Attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
 - Attività di raccolta fondi.

Art. 6 Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- 
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 7 Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione inoltre può esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021 n.107.

L'individuazione delle attività esercitabili è demandata al Consiglio Direttivo dell'associazione.

Art. 8 Attività di raccolta fondi

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Per il raggiungimento dei fini sociali, utilizza gli strumenti processuali che ritiene di volta in volta più idonei, quali, esemplificativamente, la presentazione di ricorsi, denunce e querele, la costituzione di parte civile nei processi penali, l'intervento nei giudizi civili, amministrativi e contabili.

L'associazione potrà aderire ad altre Associazioni, Coordinamenti ed Unioni con finalità analoghe e/o affini alle proprie.

FUNZIONAMENTO E AMMINISTRAZIONE

Art. 9 Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati.

Può, inoltre, stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti eventualmente associati.

Quando ciò sia necessario ai fini del perseguimento delle proprie finalità e allo svolgimento delle proprie attività, nei limiti di quanto previsto dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione può avvalersi di personale dipendente o ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.

Inoltre, sempre per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione può stipulare accordi professionali ovvero impiegare giovani in servizio civile

L'Associazione favorisce la partecipazione alla vita associativa dei lavoratori, dei collaboratori, dei volontari e dei giovani in servizio civile creando momenti di confronto con volontari ed i soci.

Art. 10 Apporto dei volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite

dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni, le malattie nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 11 – Esercizio Sociale, bilancio d'esercizio, scritture contabili

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro, il rendiconto per cassa in presenza di entrate complessive comunque inferiori a € 220.000. In caso di ricavi superiori il bilancio sarà costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustrano le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

La relazione al bilancio, o la relazione di missione, o tramite una annotazione in calce al rendiconto per cassa, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del presente statuto.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 12 Informativa sociale

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale se obbligatorio per legge o redatto per volontà della stessa associazione, devono essere trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli

associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 13 – Il Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art 4 del presente statuto.

Fanno parte del patrimonio sociale anche:

- Il fondo custodito attualmente presso il Museo della Liberazione di Lucca (compresa la biblioteca);
- il corpo documentario di faldoni del periodo 1950-2000;
- i cimeli, dai labari, dagli effetti personali, dagli oggetti di proprietà di A.T.V.L. (A.T.V.L. custodisce anche il medagliere della F.I.V.L. e altri oggetti della Federazione).

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, quest'ultima come definita dall'articolo 8 comma 3 del D. Lgs. 117/2017, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuate del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuale è devoluto con le modalità di cui all'articolo 26 del presente statuto.

Art. 14 - Fonti di finanziamento

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 CTS.

Art. 15 - Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del D. Lgs. 117/2017.

In particolare, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il registro dei volontari, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa.

Il libro degli associati e il registro dei volontari sono tenuti dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

GLI ASSOCIATI

Art. 16 – Requisiti e classificazione degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia gli enti qualificati come Enti del Terzo Settore oppure Enti senza scopo di lucro, che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.

Per aderire all'associazione, si deve fare richiesta scritta al Consiglio Direttivo la quale dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo ovvero il Presidente. Il rilascio della tessera sociale a firma del Presidente costituisce prova dell'ammissione a socio.

Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Per quanto riguarda l'adesione di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di

adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti, con le modalità previste dal regolamento specifico.

Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzare l'ammissione delle persone fisiche.

La delibera deve essere presa secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, dare risposta alla domanda di ammissione, informare i richiedenti della delibera e procedere con l'annotazione sul libro soci.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento annuale. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I soci, possono essere:

Soci onorari

Sono soci onorari le persone fisiche o enti che hanno dato significativi contributi morali e materiali alle attività dell'Associazione e si siano distinte per parere del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea Generale, nella prima riunione utile:

- a) Honoris causa tutti i combattenti Caduti per la Campagna di Liberazione;
- b) I Partigiani e Patrioti, riconosciuti tali conforme al D.L. 518 del 21/08/1945;
- c) Gli ex Combattenti della Campagna di Liberazione (C.I.L.);
- d) Gli ex Internati in Germania o nei territori occupati dai tedeschi;
- e) I prigionieri di guerra degli Alleati (Cooperatori);
- f) figli o discendenti di personalità che si sono distinte per la Liberazione.

Soci fondatori

Sono soci fondatori le persone fisiche e gli enti che hanno firmato l'atto costitutivo.

Soci ordinari

Sono soci ordinari le persone fisiche che si impegnano a perseguire gli scopi dell'A.T.V.L. e ad osservare il presente Statuto. I soci ordinari aderiscono all'associazione e possono prestare

attività gratuita e volontaria per l'associazione, come gli altri soci secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso entro 10 (dieci) giorni dall'iscrizione nel Libro dei Soci.

Non possono essere soci gli iscritti ad associazioni aventi programma o fini contrastanti con gli scopi dell'A.T.V.L.

Art. 17 – Diritti dei soci

I soci aderenti all'associazione hanno uguali diritti e doveri.

Inoltre, essi hanno diritto a:

- concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- a frequentare i locali dell'associazione;
- a partecipare alle assemblee;
- ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- ad approvare i bilanci;
- ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- a prendere visione dei libri sociali.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.

Hanno diritto all'elettorato attivo, tutti gli associati, mentre hanno diritto all'elettorato passivo solo i maggiorenni, comunque in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative.

I minorenni esercitano il diritto di voto attraverso coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale.

Tutti i soci delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali.

Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione, sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante.

L'attività degli associati è svolta a titolo gratuito. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Art. 18 – Doveri dei soci

Gli associati sono tenuti a sostenere le finalità dell'associazione e ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Sono chiamati a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione

alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 19 – Perdita qualifica di socio

La qualità di socio ordinario cessa per:

- per dimissioni;
- per scioglimento volontario dell'Associazione;
- per decesso;
- per decadenza automatica, a seguito di morosità;
- per esclusione a seguito di sanzione comminata dagli organi statutari in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione.

Il socio può recedere liberamente dall'associazione con comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso. Sarà onere del Consiglio Direttivo provvedere a cancellarlo dal Registro degli associati.

Il socio dell'associazione può essere escluso, per i seguenti motivi:

- non ottemperi in modo grave alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione;
- assuma atteggiamenti offensivi, aggressivi ovvero alimenti e provochi dissapori e contrasti con gli altri soci, anche, attraverso l'incitamento all'odio, il razzismo, la diffamazione ed in genere con attacchi personali e/o la mancanza del rispetto reciproco;
- svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- se è moroso da più di 30 giorni, senza giustificato motivo, nel pagamento della quota associativa;
- qualora non sia più nelle condizioni di partecipare attivamente per il raggiungimento degli scopi sociali.

La decadenza dei soci per morosità è automatica senza bisogno di alcuna deliberazione. I soci esclusi per morosità saranno riammessi pagando la quota annuale.

Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimano l'esclusione di un socio nell'interesse dell'Associazione con provvedimento appellabile. La delibera di esclusione adeguatamente motivata, deve essere comunicata con lettera

raccomandata a.r. o PEC dal Consiglio Direttivo. Avverso tale decisione è ammesso il ricorso all'Assemblea dei soci entro 30 gg. dal ricevimento della raccomandata a.r. o PEC Qualora il socio rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 20 - Organi Associativi

Sono organi dell'associazione:

1. l'assemblea dei soci,
2. il Consiglio direttivo;
3. il Presidente;

Qualora istituito, è organo dell'associazione anche l'organo di Controllo;

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Gli organi dell'Associazione durano in carica cinque anni, i loro componenti sono rieleggibili. Le cariche sono cumulabili.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 21 – L'Assemblea dei Soci

L'assemblea è il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. Essa rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

In particolare l'assemblea ordinaria ha, il compito:

- di eleggere il Consiglio Direttivo e il Presidente dell'Associazione e se obbligatorio l'organo di controllo;
- di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio direttivo;
- entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, di approvare il bilancio dell'esercizio precedente;
- di approvare e modificare i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;

- di effettuare proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- di revocare i componenti degli organi sociali;
- di deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- di deliberare l'esclusione degli associati;
- di deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.

Quale Assemblea straordinaria:

- approva e delibera sulle modifiche dello statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera inoltre sulle materie per cui è stata convocata.

Art. 22 – Convocazione dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario, il luogo e le modalità di svolgimento, anche attraverso strumenti telematici, e devono essere rese note con un preavviso di almeno 8 giorni dalla data di svolgimento. Queste informazioni devono essere contenute sia in sede di prima che di eventuale seconda convocazione.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale.

In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente o un decimo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'Assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale o tramite mezzi di telecomunicazione almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Art. 23 – Svolgimento dell'Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e sono in regola con il versamento della quota sociale

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega

scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

In tutte le assemblee ordinarie, per la validità delle riunioni, in prima convocazione e sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

Nelle assemblee straordinarie che approvano e modificano lo statuto, deliberano la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, deliberano lo scioglimento dell'associazione, per la validità delle riunioni sono necessari i quorum costitutivi previsti nel presente statuto.

Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare la trasformazione fusione o scissione dell'associazione occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno i 2/3 degli associati e il voto favorevole di almeno la metà degli associati intervenuti, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del suo patrimonio occorre la presenza di almeno i 2/3 degli associati e il voto favorevole di almeno la metà degli associati intervenuti.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, nè votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'assemblea impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 24 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3, e non superiore a 5, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'assemblea. L'assemblea elegge il Consiglio direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione.

Il Segretario è incaricato di tenere e aggiornare i libri verbali il libro soci e il registro volontari nonché quello di coadiuvare nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente.

Il Consiglio può nominare un presidente *ad honorem* per riconosciuti alti meriti storici e culturali. Il funzionamento del Consiglio Direttivo è stabilito dal Regolamento dell'A.T.V.L. approvato dal Consiglio stesso.

Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate che abbiano svolto per almeno 2 anni attività di volontariato nell'associazione ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I suoi componenti durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In mancanza indicando elezioni suppletive.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore ai quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i

terzi ne erano a conoscenza.

Art. 25 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi

Il Consiglio direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Inoltre gli compete:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;
- esaminare e dirimere eventuali controversie tra i vari organi dell'Associazione;
- prendere ogni provvedimento disciplinare nei confronti dei Soci inadempienti;

Il Consiglio Direttivo individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Il Consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Sarà in facoltà del Consiglio direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 26 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità,

oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno 3 giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio direttivo potrà essere convocato nelle 24 ore; inoltre, il Presidente, o chi ne fa le veci, dovrà convocare sollecitamente il Consiglio qualora ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri.

La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica o altro strumento di comunicazione digitale da cui si possa conoscere con adeguata certezza la data o l'ora di spedizione.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 27 - Svolgimento del Consiglio Direttivo

Per la validità della riunione del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

IL PRESIDENTE

Art. 28 – Il Presidente

Il Presidente è eletto tra gli associati dell'Associazione dall'Assemblea e dura in carica 4 anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il presidente è l'organo propulsivo ed esecutivo dell'A.T.V.L., stimola l'attività del Consiglio e ne esegue le decisioni.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente controlla il buon andamento dell'Associazione e sollecita, presso i vari organi, le deliberazioni di competenza, esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il consiglio direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vice-Presidente, al quale compente ogni sua attribuzione.

L'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 29 – Organo di Controllo (eventuale)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato quando l'Associazione supera per 2 esercizi consecutivi due dei limiti fissati dall'art 30 co. 2 D. Lgs. 117/2017 o per delibera assembleare.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Essi durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 30 - Norme comuni allo svolgimento delle riunioni degli organi mediante mezzi di telecomunicazione

Le riunioni dell'Assemblea e le riunioni degli altri organi statutari, possono essere svolte mediante mezzi di telecomunicazione, e l'espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. In caso di voto sulle persone, deve essere garantita la sua segretezza. In ogni caso, devono essere assicurati contestualità del procedimento decisionale, rispetto sostanziale del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento, diritto all'informazione.

È possibile tenere le riunioni anche in forma mista, con partecipanti in video conferenza e altri presenti in un predeterminato luogo fisico, alle stesse condizioni di cui sopra.

SCIOGLIMENTO

Art. 31 – Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre l'assemblea dei soci validamente costituita secondo le norme del presente statuto.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori. Per la nomina di ciascun membro del Collegio è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati. Il patrimonio residuo è devoluto a seguito di delibera Assembleare e previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

NORME FINALI

Art. 32 – Logo dell'Associazione

Il logo dell'Associazione è costituito da un rettangolo riportante sul lato a sinistra la bandiera italiana; al centro la scritta "A.T.V.L." con sotto l'estensione dell'acronimo, entrambe in colore bianco; su campo azzurro scuro è presente una stella bianca repubblicana.

Art. 33 – Norme di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modificazioni e, in quanto compatibile, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore.

Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.



